

Disposizioni e obblighi

L'art. 18, comma 1, del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 (il "**Regolamento Congiunto**") impone agli intermediari di dotarsi di procedure adeguate al fine di impedire ai propri Soggetti Rilevanti - coinvolti in attività idonee ad originare conflitti d'interesse ovvero aventi accesso ad informazioni privilegiate o ad altre informazioni confidenziali, riguardanti clienti od operazioni con o per conto dei clienti, di:

1. effettuare operazioni personali che:
 - rientrano tra le fattispecie di operazioni sanzionabili per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (Parte V, Titolo I-bis, Capi II e III, del TUF);
 - implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti i clienti o le loro operazioni;
 - sono suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi della Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione;
2. consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, potrebbero rientrare nelle casistiche enunciate al sopraccitato punto 1), oppure configurare un uso scorretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione;
3. comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito della normale propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia operazioni su strumenti finanziari analoghe a quelle evidenziate al sopraccitato punto 2) o consigli o solleciti altri a realizzare tali operazioni.

Ai sensi del Regolamento Congiunto (art. 2, comma 1, lettera u), per **operazione personale** s'intende un'operazione su strumenti finanziari realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, purché sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- il soggetto rilevante opera al di fuori dell'ambito delle attività che gli competono in qualità di soggetto rilevante;
- l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
 - il soggetto rilevante stesso;
 - una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami;
 - qualsiasi persona che intrattenga con il soggetto rilevante relazioni tali da far nascere un interesse significativo nel risultato dell'operazione da parte del soggetto rilevante, diverso dal normale pagamento di competenze e commissioni per l'esecuzione dell'operazione.

Le disposizioni si applicano a tutti i **soggetti rilevanti** così come definiti dal Regolamento Congiunto (art. 2, comma 1, lettera p).

In particolare per "soggetti rilevanti" s'intendono:

- i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
- i dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- persone fisiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

Sulla base del dettato normativo, UBI Banca e le Banche Rete del Gruppo UBI Banca hanno deliberato una specifica Policy interna che si pone l'obiettivo di illustrare l'approccio adottato sul tema e di informare i soggetti rilevanti circa le restrizioni sulle operazioni personali e le misure adottate in relazione alla gestione delle medesime.

Per tutto quanto qui non esposto e per una informativa di maggiore dettaglio si rinvia alla "Policy sulle operazioni personali" trasmessa a tutti i Soggetti Rilevanti della Capogruppo e delle Banche Rete.